



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT. /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA PRIMA COMMISSIONE
S E D E

*OGGETTO: Corte dei Conti - Sezione di controllo - Del. 51/2017/CCR – Ipotesi
certificazione positiva dell'ipotesi di contratto relativa ai permessi sindacali delle RSE
nella Regione Sardegna (Rel 54)*

L'atto in oggetto è trasmesso per competenza alla Commissione
presieduta dalla S.V. Onorevole.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Gangi


CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. S10



DOC. INTERNO N. 64866488 del 18/05/2017

Deliberazione n. 54/2017/CCR

REL T
ADD

REL 54



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere - relatore
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	Consigliere
Dott. ^{ssa} Michela Muti	Referendario

nella camera di consiglio del 17 maggio 2017;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);

Vista l'ipotesi di "CCRL di interpretazione autentica dell'art. 2 e di modifica dell'art. 5 del CCRQ del 13.10.2015 per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015",



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

19 MAG 2017

N.

7598

SC/A

U2 132

sottoscritta in data 22 giugno 2016, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per la prevista certificazione, unitamente al parere della Giunta Regionale, con nota prot. n. 40 dell'8 maggio 2017;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015 concernente gli indirizzi per la stipula dell'Accordo Quadro;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 16/17 del 28 marzo 2017, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all'Ipotesi di contratto in esame;

Vista la nota n. 64660906 del 9 maggio 2017, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'Ipotesi di contratto suddetta al Consigliere Valeria Mistretta;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio n. 3/2017 del 10 maggio 2017;

Vista la nota n. 64766639 del 15 maggio 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale sull'ipotesi di accordo;

Vista l'ordinanza n. 11/2017, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull'attendibilità della quantificazione dei costi dell'Ipotesi di Contratto Collettivo e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

PREMESSA

1.1 Con nota prot. n. 40 dell'8 maggio 2017, pervenuta il giorno successivo, il Presidente del CORAN – Comitato per la rappresentanza

negoziale della regione sarda - ha inviato alla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Sardegna, ai fini della certificazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, l'Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di interpretazione autentica dell'art. 2 e modifica dell'art. 5 del CCRQ del 13/10/2015 per la definizione delle modalità applicative della deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015, sottoscritto dal CORAN e dalle Organizzazioni sindacali in data 22 giugno 2016.

Unitamente all'Ipotesi di Contratto sono stati trasmessi la relazione illustrativa del CORAN, la delibera della Giunta regionale n. 16/17 del 28 marzo 2017 e il CCQ oggetto di modifica.

L'Ipotesi oggetto della presente certificazione riguarda la tutela del dirigente sindacale che riprenda servizio al termine del distacco sindacale e la determinazione del contingente di permessi sindacali spettanti alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

1.2 Preliminarmente si rileva che, in questo caso, l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del CCRQ del 13.10.2015 non è oggetto di certificazione da parte della Corte dei conti.

La presente certificazione è limitata, pertanto all'art. 1 dell'Ipotesi di contratto, che modifica sostanzialmente la norma relativa al contingente di permessi retribuiti e alla sua ripartizione contenuta nell'art. 23 del CCRL del 15.05.01.

1.3 L'argomento in esame era stato rideterminato e definito con il CCRQ certificato dalla Sezione di controllo con la deliberazione n. 63/2015 dell'8 ottobre 2015 e definitivamente sottoscritto dalle parti in data 13 ottobre 2015.

Con nota del 9 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali firmatarie del



CCRQ avevano posto la questione dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5 del contratto.

Il 22 giugno 2016 il CORAN e i rappresentanti sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto oggi all'esame della Sezione.

La Giunta regionale ha espresso parere favorevole in ordine all'Ipotesi di accordo con la deliberazione n. 16/17 del 28 marzo 2017, e solo in data 8 maggio 2017 il CORAN ha trasmesso il Contratto alla Sezione di controllo per la certificazione.

I tempi intercorsi tra la sottoscrizione dell'Ipotesi di accordo e la trasmissione a questa Corte non appaiono rispettare l'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo il quale *"Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.... In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo"*.

Tale ritardo comporta un'anomalia nella decorrenza delle modifiche introdotte. L'art. 1 dell'Ipotesi sottoscritta il 22 giugno 2016 dispone che la sostituzione del testo dell'art. 23 del CCRL del 15.05.01 decorre dal

1° gennaio 2016. E' di tutta evidenza che la definitiva sottoscrizione dell'Accordo non potrà avvenire prima della conclusione della presente procedura e presumibilmente della seconda metà del mese di maggio 2017.

Ad avviso della Sezione ciò comporta l'impossibilità di utilizzare il contingente di permessi dei quali le RSU avrebbero potuto usufruire nel 2016. Infatti l'assegnazione delle ore di permesso viene effettuata su base annua, in base al numero di dipendenti in servizio. Pertanto, l'utilizzazione delle nuove assegnazioni di permesso deve avvenire dal primo giorno dell'anno di approvazione del contratto, quindi dal 1° gennaio 2017, non essendo ammissibile un meccanismo di recupero delle ore non utilizzate nell'anno precedente.

Si segnala, al riguardo, che la circolare della Funzione pubblica sopra richiamata, all'art. 9, disciplina unicamente le modalità di recupero delle prerogative non spettanti, mentre non regola la fattispecie contraria, di prerogative non godute.

1.4 Nel merito, si osserva che la norma in esame riguarda i permessi retribuiti spettanti ai lavoratori che svolgono attività sindacale, e trae origine dalla necessità di coordinare la normativa regionale in tema di stato giuridico ed economico del personale della Regione e degli enti regionali (materia nella quale la Regione Sardegna ha competenza legislativa primaria) con quanto disposto dall'art. 7 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha disposto la riduzione al 50% dei permessi e distacchi sindacali.

Le Organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto il CCRQ del 13



ottobre 2015 hanno rilevato (con la nota del 9 febbraio 2016) che la formulazione utilizzata nel contratto non tiene conto dell'interpretazione della norma fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare n 5/2014 del 20 agosto 2014 (Punto 7 lettera a) (Permessi sindacali per le RSU): *"La riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi retribuiti attribuiti alle RSU, previsti dagli articoli 2 e 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013"*), né degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015 (*"Analogamente a quanto previsto a livello nazionale, la riduzione non si applica ai permessi attribuiti alle RSU"*).

La norma oggetto della modifica aveva ridotto la quota di permessi spettanti ai rappresentanti sindacali (sia quelli delle OO. SS., sia quelli delle RSU) a 105 minuti per dipendente, stabilendo che il contingente venisse ripartito assegnando l'80% alle OO. SS. e il 20% alle RSU. Conseguentemente, la quota spettante alle RSU era stata determinata in 21 minuti per dipendente, con una riduzione rispetto all'assegnazione precedente (42 minuti per dipendente) e allo standard nazionale fissato all'art. 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013 (25 minuti e 30 secondi per dipendente).

Visto il contrasto con la normativa nazionale e con le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, le OO. SS. e il CORAN hanno concordato una nuova formulazione della norma contrattuale, stabilendo al comma 1 che il monte orario complessivo dei permessi sindacali è determinato nella misura di 3 ore e 30 minuti per dipendente in servizio alla data del 1° gennaio, e che esso viene destinato per l'80% alle OO. SS. e per il 20% alle RSU.

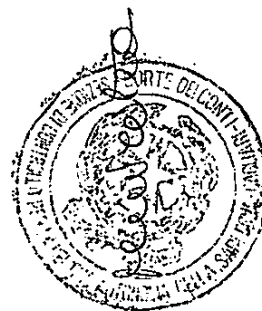
Il successivo comma 1 bis precisa che *"In applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015, di recepimento delle disposizioni della legge n. 114 del 11 agosto 2014, i contingenti complessivi dei permessi sindacali previsti dal comma precedente sono ridotti del 50%, tale riduzione non si applica per la quota di permessi attribuiti alle RSU"*.

In base alla nuova formulazione dell'art. 23, il tempo utilizzabile in Regione per i permessi sindacali dei componenti delle RSU torna a 42 minuti per dipendente, mentre il divario con la quota prevista dalla normativa contrattuale di settore viene riportato a 16 minuti e 30 secondi in più.

Il CORAN ha dichiarato che dalla modifica dell'art. 23 non derivano oneri diretti a carico del bilancio in termini di maggiori spese in quanto i dipendenti che si assentano in permesso sindacale percepiscono la medesima retribuzione dei dipendenti in servizio, e che tutt'al più si potrebbe evidenziare una diminuzione dell'effetto di riduzione o un ipotetico minor risparmio, da misurare e intendere unicamente come riduzione del numero di ore-uomo a disposizione dell'Amministrazione.

Questa riflessione era già contenuta nel rapporto di certificazione allegato alla delibera n. 63/2015 di questa Sezione, tuttavia, per inquadrare correttamente il fenomeno, si osserva che su base annua l'incremento della quota individuale (calcolato su 6.257 unità in servizio, come indicato nella relazione illustrativa del CORAN) comporta un aumento dei permessi utilizzabili dalle RSU pari a 2.190 ore (1.720 ore in più di quanto sarebbe derivato dall'applicazione del CCNQ del 17 ottobre 2013).

E' pertanto, vero che l'incremento delle ore di permesso non comporta



nuovi oneri diretti a carico del bilancio, restando invariata la spesa per il personale che fruisce dei permessi sindacali, ma il solo incremento costituisce un maggior "costo" per l'Amministrazione regionale pari a circa 365 giornate lavorative di 6 ore (2.190 ore).

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

Con le osservazioni di cui in parte motiva, e con particolare riferimento alle decorrenze, la certificazione positiva dell'Ipotesi di "CCRL di interpretazione autentica dell'art. 2 e di modifica dell'art. 5 del CCRQ del 13.10.2015 per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015", sottoscritta in data 22 giugno 2016 e pervenuta ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998 a questa Sezione il 9 maggio 2017;

ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

- al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
- al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, all'Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;
- all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Copia della deliberazione sarà, altresì, comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

I N V I T A

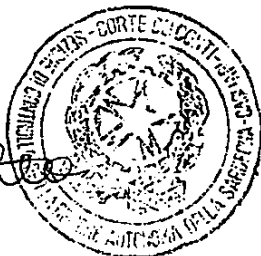
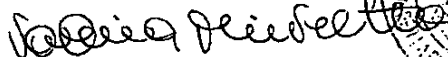
il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione e degli effetti che ne scaturiscono presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno

dell'Amministrazione regionale e degli Enti interessati.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 17 maggio
2017.

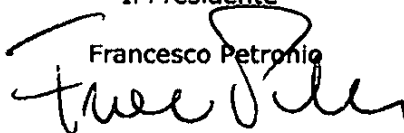
Il Relatore

Valeria Mistretta



Il Presidente

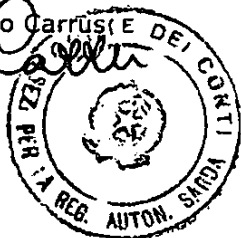
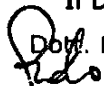
Francesco Petronio



Depositata in Segreteria in data 18 MAG. 2017

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus



Da "sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it" <sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it>
"presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>,
"prog.assessore@pec.regione.sardegna.it" <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>,
"presidenzaconsiglio@consregsardegna.it" <presidenzaconsiglio@consregsardegna.it>,
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>,
"programmazione@pec.regione.sardegna.it" <programmazione@pec.regione.sardegna.it>,
"aagg.controllo.gestione@pec.regione.sardegna.it"
<aagg.controllo.gestione@pec.regione.sardegna.it>, "Affari Generali Regione Sardegna"
<affari.general@pec.regione.sardegna.it>

Data venerdì 19 maggio 2017 - 09:14

**0004463-18/05/2017-SC_SAR-S10-P - Delibera n. 51/2017/CCR Ipotesi Certificazione
positiva dell'Ipotesi di contratto relativa ai permessi sindacali delle RSU nella Regione
Sardegna -**

Al Presidente del Comitato Regionale per la rappresentanza negoziale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore della Programmazione della Regione Sardegna
All'Assessore degli Affari Generali della Regione Sardegna
All'Ufficio del Controllo Interno di Gestione
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Al Presidente del Consiglio Regionale

0004463-18/05/2017-SC_SAR-S10-P - Delibera n. 51/2017/CCR Ipotesi Certificazione
positiva dell'Ipotesi di contratto relativa ai permessi sindacali delle RSU nella Regione
Sardegna -

Si trasmette in allegato la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di Controllo e depositata in data
18/05/2017.

La stessa potrà essere inoltre consultata presso il sito istituzionale nella banca dati controllo, sul quale è
pubblicata, al seguente indirizzo:

<http://www.corteconti.it/servizi/>, banca dati del controllo, specificando nel menù a tendina l'Organo emittente:
Sezione controllo regione Sardegna -

numero e anno della delibera ed inviando la Ricerca.

Per ogni chiarimento è possibile contattare la scrivente al numero telefonico n. 0706000227.

MARINA SAVIANO
Area III F3/
Collaboratore
Amministrativo
SERV.SUPP.SEZIONE
REG. CONTR. SS.RR.
SARDEGNA

Indirizzo Via lo Frasso, 4- 09127 Cagliari
tel. 0706000227 e-mail: marina.saviano@corteconti.it

Allegato(i)

Registro: CRS_ Prot.: 007686 del: 22/05/2017
19/05/2017
https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v=v4r2b26.20170504_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=14408&body=1.3

51-2017-CCR.pdf (291 Kb)

51-2017-CCR-64866489.tiff.pdf (325 Kb)